

Installazione di impianti

20 gennaio 2023

Soggetti destinatari

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, di cui al D.M. 37/2008, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività, nell'ambito di tutte le tipologie di edifici o relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d'uso:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Sono possibili abilitazioni limitate relativamente alle attività indicate dalle varie lettere su elencate purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera e tenendo conto delle seguenti indicazioni:

non è possibile attribuire un'abilitazione limitata della lettera "c)" relativamente "alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense", considerato che l'art.1, comma 2, lettera c) DM 37/2008 prevede che le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali siano ricomprese in quelle di installazione di "impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione";

non è possibile attribuire abilitazioni limitate all'interno delle declaratorie di cui alle lettere "d)", "e)", "g)".

Requisiti

Requisiti morali

Tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 devono dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. di cui sopra.

Requisiti Tecnico-Professionali

I requisiti Tecnico-Professionali devono essere posseduti dal Responsabile tecnico il quale deve rispettare un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare;
- amministratore;
- socio prestatore d'opera;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Per le imprese artigiane i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dal socio unico di S.R.L. unipersonale, da un socio prestatore d'opera di S.N.C. o di S.R.L. pluripersonale, dal socio accomandatario di S.A.S.

Il Responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio

diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una Università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività;

diploma di Tecnico Superiore conseguito a conclusione del percorso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) afferente l'area "Efficienza Energetica";

b) titolo di studio ed esperienza professionale

diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata all'esercizio dell'attività. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di un anno;

titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (Legge n. 845/1978), seguito da un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata all'esercizio dell'attività.

Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di due anni.

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il riconoscimento del requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità di:

titolare, socio o collaboratore familiare, tutti lavoratori iscritti all'INAIL per attività tecnico manuale;

operaio, assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; incluso, altresì, l'apprendistato).

c) esperienza professionale specializzata:

aver esercitato l'attività di installazione di impianti per almeno tre anni, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata all'esercizio dell'attività, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, ad esclusione delle attività amministrative – contabili, in qualità di dipendente operaio installatore con la qualifica di specializzato.

d) esperienza professionale:

aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa, per almeno sei anni in un'impresa abilitata all'esercizio dell'attività, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di titolare, socio o collaboratore familiare, tutti lavoratori iscritti all'INAIL per attività tecnico manuale.

Per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie", il periodo di esperienza professionale non può essere inferiore a quattro anni.

e) casi particolari:

soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di Commercio o da Commissione Provinciale per l'Artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese e purché cancelli la precedente posizione, se incompatibile, prima o contestualmente alla presentazione della SCIA riferita alla nuova attività;

soggetti che, anche se non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n.46), dimostrino di aver svolto professionalmente e per almeno un anno, prima del 13 marzo 1990, l'attività di installazione in qualità di titolari, amministratori, soci lavoratori di imprese del settore regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle ditte (Legge n. 25 del 5 gennaio 1996, art. 6).

Incompatibilità

Il responsabile tecnico, che non sia anche titolare/legale rappresentante dell'impresa, può svolgere tale funzione esclusivamente per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività continuativa imprenditoriale o professionale.

Inizio dell'attività

Le imprese di installazione di impianti devono presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica mod. SCIA/37 (individuato con codice documento "C20"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito.

La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.

 

Documentazione da allegare

Mod. RT/37 (individuato con codice documento "C20"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito, contenente designazione del Responsabile tecnico da parte dell'impresa e Dichiarazione di possesso, da parte del Responsabile tecnico, dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività;

copia del titolo di studio o attestato di qualificazione abilitante all'esercizio dell'attività o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;

copia documentazione rilasciata da competente Centro per l'impiego comprovante esperienza professionale specializzata nello specifico campo di attività o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;

copia di documentazione comprovante rapporto di immedesimazione del Responsabile tecnico con l'impresa o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;

Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e ss.mm.ii. rilasciata da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. di cui sopra.

Riferimenti normativi

Legge del 5 marzo 1990, n. 46

D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37

D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - art. 9

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Art. 19

Modulistica

Per informazioni: Registro Imprese